

# Regolamento d'esame relativo all'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling

Modifica del 03 MAG 2017

---

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale,

*decide:*

I

Il regolamento d'esame del 10 novembre 2008 concernente l'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling è modificato come segue:

## *Sostituzione di un'espressione*

*Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».*

7.12 (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Chartered Expert in Financial and Managerial Accounting and Reporting, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

---

<sup>1</sup> RS 412.10

II


La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, il

21.4.17

Società per gli esami superiori in contabilità e controlling

Herbert Mattle  
Presidente veb.ch

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

La presente modifica è stata approvata.

Berna, il 03 MAG 2017

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Rémy Hübschi.

Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale superiore

# **Regolamento**

## **dell'esame professionale superiore**

### **di Esperta / Esperto**

### **in finanza e controlling**

**Edizione 2011**

#### **Segretariato d'esame**

Società per gli esami superiori  
in contabilità e controlling  
Hans-Huber-Strasse 4  
Casella postale 1853  
8027 Zurigo  
Tel. 044 283 45 46  
Fax 044 283 45 50  
[rechnungswesen\\_controlling@kvschweiz.ch](mailto:rechnungswesen_controlling@kvschweiz.ch)  
[www.examen.ch](http://www.examen.ch)

# Sommario

	pagina
1. Disposizioni generali	3
2. Organizzazione	5
3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	6
4. Svolgimento dell'esame	8
5. Parti dell'esame e requisiti posti	10
6. Valutazione e note	10
7. Diploma, titolo e procedura	12
8. Copertura delle spese d'esame	13
9. Disposizioni finali	13
10. Emissione e approvazione	14

Visto l'articolo 28, capoverso 2, della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

# 1. Disposizioni generali

## 1.1 Scopo dell'esame

Gli esperti diplomati in finanza e controlling sono specialisti di alto livello che possono essere ampiamente impiegati anche in tutti gli ambiti della finanza e della contabilità. Inoltre essi possono esercitare (dopo aver seguito una formazione continua appropriata) funzioni di dirigente e di consulente in ambiti affini come, ad esempio, su questioni di corporate finance o in materia fiscale.

Gli esperti diplomati in finanza e controlling possono essere impiegati in molteplici ambiti nelle piccole, medie e grandi imprese dell'economia privata ma anche in imprese pubbliche e nell'amministrazione pubblica e possono svolgere una funzione dirigenziale. I possibili profili professionali sono quelli di responsabile delle finanze e della contabilità in una PMI, di responsabile dei conti di gruppo in una grande impresa, di controller di gestione in ambiti particolari fino a posizioni di quadro nell'amministrazione pubblica.

Gli esperti diplomati in finanza e controlling sono in grado di

- raccogliere le informazioni rilevanti per un processo decisionale;
- trasferire le informazioni in una pianificazione appropriata ed utilizzarle nelle decisioni sui provvedimenti da adottare;
- mettere in pratica i provvedimenti;
- controllarne l'esecuzione e, se del caso, introdurre i correttivi necessari.

Oltre a ciò, sono attestate le qualifiche seguenti:

- **Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali:** i titolari del diploma sono in grado di redigere i conti secondo le norme svizzere ed internazionali rilevanti in merito; all'interno di un gruppo di aziende a livello internazionale sono in grado di introdurre, gestire e valutare dei conti consolidati in modo appropriato e di adempiere le esigenze in materia di reporting.

- **Controlling:** i titolari del diploma conoscono i principali sistemi di controlling e sono in grado di strutturarli ed introdurli. Essi trasmettono il know-how in materia di controlling per mezzo di formazione e consulenza interne ed introducono una convenzione linguistica comune all'interno dell'impresa. Sono competenti per l'organizzazione e la strutturazione della pianificazione, sanno applicare gli strumenti della pianificazione strategica ed operativa e conoscono le esigenze poste ad un sistema di controllo interno. Oltre a ciò hanno familiarità con i principi di valutazione delle prestazioni e con attività di controllo.

## 1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

### **Società per gli esami superiori in contabilità e controlling.**

che è composta dai seguenti membri:

- Società degli impiegati del commercio (SIC Svizzera)
- Associazione svizzera dei Contabili-Controller diplomati federali (veb.ch)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. Organizzazione**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione d'esame. Questa commissione è composta da 8 a 12 membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo di 3 anni.

2.12 L'organo responsabile nomina il presidente o la presidente della commissione d'esame. La commissione d'esame si autocostruisce. Il quorum è raggiunto allorché è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il presidente o la presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse d'esame del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data ed il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei temi d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i presidenti o le presidenti e i membri delle commissioni tecniche di materia per gli esami scritti e orali;
- g) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- h) decide sull'ammissione all'esame come pure sull'eventuale esclusione dalla stesso;
- i) decide il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande ed i ricorsi;
- k) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli di studio e prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione al segretariato designato dall'organo responsabile.

## **2.3 Notifica al pubblico e vigilanza**

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. L'esame non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

## **3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) il formulario d'iscrizione debitamente compilato e firmato;
- b) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- c) le copie dei titoli di studio e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'estratto del casellario giudiziale, emesso negli ultimi sei mesi.



### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame sono ammessi i candidati che:

- 3.31.1 sono in possesso di un attestato professionale federale e possono comprovare una pratica professionale di 5 anni;
- 3.31.2 sono in possesso di un diploma professionale superiore o hanno completato con successo una scuola professionale superiore e possono comprovare una pratica professionale di 3 anni;
- 3.31.3 hanno completato con successo gli studi (bachelor) in una scuola universitaria o in una scuola universitaria professionale e possono comprovare una pratica professionale di 2 anni.

Oltre a ciò, nell'estratto del casellario giudiziale non deve esservi nessuna iscrizione relativa all'attività professionale del candidato o della candidata.

Ai sensi del regolamento d'esame, come pratica professionale si intende un'attività qualificata nell'ambito della tenuta della contabilità e del controlling. Il termine stabilito per il computo dell'attività professionale è il giorno d'inizio dell'esame.

I candidati sono ammessi all'esame su riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini stabiliti al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide sull'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato o la candidata versa la tassa d'esame previo ricevimento della conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico del candidato o della candidata.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi giustificati, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. Svolgimento dell'esame**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la sua pubblicazione, almeno 40 candidati adempiono le condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi due settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro due mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
- Sono considerati motivi validi / giustificati:
- a) maternità;
  - b) malattia ed infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, servizio civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) cerca di ingannare o di corrompere i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione formale.

### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota per iscritto le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. Costoro non possono esercitare la funzione di esperto.

### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

## 5. Parti dell'esame e requisiti posti

### 5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e ha la durata di seguito indicata:

Parte	Descrizione della parte d'esame	Tipo	Durata	Ponderazione
1	Studio casi interdisciplinare	scritto	5 h	3 volte
2	Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali	scritto	5 h	3 volte
3	Controlling	scritto	5 h	3 volte
4	Corporate Finance	scritto	3 h	1 volta
5	Fiscalità	scritto	2 h	1 volta
6	Esame orale	orale	40 min	1 volta

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in sottoparti. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

### 5.2 Esigenze d'esame

5.21 La descrizione dettagliata di ogni materia d'esame è specificata nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

## 6. Valutazione e note

### 6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 di questo regolamento d'esame.

## **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle sottoparti d'esame sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le sottoparti in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di sottoparti, la nota conseguita nella parte d'esame viene impartita direttamente e conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

## **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

- 6.41 L'esame è superato se il candidato consegue almeno la nota media 4,0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si è ritirato entro il termine previsto;
  - b) non si è presentato all'esame pur non avendo motivi giustificati;
  - c) si è ritirato dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi giustificati;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato / a ogni candidata un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o meno dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

## 6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solamente alle parti d'esame nelle quali il candidato o la candidata non ha ottenuto almeno la nota 5,0.

6.53 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## 7. Diploma, titolo e procedura

### 7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dall'UFFT su mandato della commissione d'esame e porta la firma della direttrice o del direttore dell'UFFT e del presidente o della presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Diplomierte Expertin / Diplomierter Experte  
in Rechnungslegung und Controlling**
- **Experte diplômée / Expert diplômé en finance et controlling**
- **Esperta diplomata / Esperto diplomato in finanza e controlling**

La traduzione consigliata in lingua inglese è:

- **Swiss Certified Expert for Accounting and Controlling with Advanced Federal  
Diploma of Professional Education and Training (PET)**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### 7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente. Sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame, relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma, può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, le spese della procedura di ricorso sono poste a carico del ricorrente o della ricorrente.

## **8. Copertura delle spese d'esame**

- 8.1 L'organo responsabile fissa, su proposta della commissione d'esame, gli importi delle indennità versate ai membri della commissione d'esame ed ai periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dai sussidi della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, l'organo responsabile invia all'UFFT, conformemente alle direttive, un conto economico dettagliato. Su questa base, l'UFFT stabilisce l'importo del contributo federale concesso per lo svolgimento dell'esame.

## **9. Disposizioni finali**

### **9.1 Abrogazione del diritto in vigore**

Il regolamento del 5 novembre 1999 concernente l'esame per l'ottenimento del diploma federale di Esperto in finanza e controlling è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21 Il primo esame organizzato secondo questo regolamento avrà luogo nel 2011.
- 9.22 I ripetenti e le ripetenti in virtù del regolamento del 5 novembre 1999 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima volta e, rispettivamente, una seconda volta. L'ultimo esame in base al regolamento del 5 novembre 1999 avrà luogo due anni dopo il primo esame organizzato secondo il nuovo regolamento.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2010 e si applica fino al 30 giugno 2013.

## **10. Emissione e approvazione**

Zurigo, il

Società per gli esami superiori in contabilità e controlling

Il presidente:

Herbert Mattle

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold